

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 344

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO - LAI - CADDEO - ORRÙ

il 27 luglio 2022

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) attribuisce all'ARES le funzioni centralizzate in materia di gestione delle procedure di selezione e concorso del personale del Servizio sanitario regionale. Questo periodo di grave crisi sanitaria dovuto alla pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza diverse criticità sulle procedure di selezione del personale, che hanno determinato ritardi e incertezze nell'assegnazione del personale alle aziende sanitarie con conseguenti gravi disservizi nell'erogazione delle prestazioni sanitarie ai cittadini.

La presente proposta di legge attribuisce alle aziende socio-sanitarie locali la possibilità di procedere autonomamente, al fine di rendere più rapida e snella la selezione e la presa in servizio di personale all'interno delle strutture anche in assenza di delega da parte dell'ARES, all'attivazione e alla gestione delle procedure di selezione e concorso per l'assunzione di personale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 24 del 2020
(Istituzione dell'Azienda regionale
della salute (ARES))

1. All'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) le parole "può delegare alle aziende sanitarie, sole o aggregate, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale dotato di elevata specificità;" sono sostituite dalle seguenti "le Aziende socio-sanitarie, sole o aggregate, possono attivare e gestire autonomamente, sulla base delle proprie esigenze anche in assenza di delega da parte dell'ARES, le procedure di selezione e concorso per l'assunzione di personale;".

Art. 2

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).